

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

INDICE

PARTE GENERALE	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA	
RILEVANTE	6
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.	6
1.2. Sanzioni.	8
1.3. Delitti tentati e delitti commessi all'estero	10
1.4. Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice.....	10
1.5. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa	11
2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	12
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI BIO ON	14
3.1. Mission aziendale e modello di governance	14
3.2. Assetto organizzativo	16
3.3. Motivazioni di BIO ON nell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo.....	16
3.4. Finalità del Modello.....	17
3.5. Il processo di predisposizione del Modello.....	18
3.6. Struttura del Documento.	20
3.7. Principi del Modello.....	22
3.8. Modifiche ed integrazioni del Modello.....	25
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	26
4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.	26
4.2. Nomina e composizione dell'organismo di vigilanza	27
4.3. Requisiti soggettivi e cause di ineleggibilità'	27
4.4. Durata in carica, revoca e sostituzione dei membri dell'organismo	28
4.5 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	29

4.6 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.	31
4.7 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	32
4.7.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.	32
4.7.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	34
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE.	36
5.1. Formazione del personale.	36
5.2. Informativa a Terzi.	36
6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.....	37
6.1. Principi generali.....	37
6.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti.	38
6.2.1. Quadri, Impiegati, Operai.	38
6.2.2. Dirigenti.	39
6.3. Misure nei confronti degli amministratori	40
6.4. Misure nei confronti di Terzi	40
7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I REATI NON TRATTATI NELLE PARTI SPECIALI	41
7.1. Reati di criminalità informatica.....	42
7.2. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
7.3. Reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, reati transnazionali e reati contro la personalità individuale	44
7.4. Compiti dell'organismo di vigilanza	35
<u>ALLEGATO I</u> Articolazione dei Poteri e Sistema delle Deleghe	46
<u>ALLEGATO II</u> Reati previsti dal D.Lgs. 231 / 01	53

ALLEGATI OPERATIVI

ALLEGATO A: RIEPILOGO CONTROLLI

ALLEGATO B: ELENCO PROCEDURE

ALLEGATO C: ELENCO CONTROLLI PER REATI NEI PROCESSI

ALLEGATO D: ANAGRAFICA RISCHI-REATO

ALLEGATO E: PROCEDURA VALUTAZIONE RISCHI

PARTI SPECIALI (IN ALLEGATO)

**SONO RIPORTATI IN DOCUMENTI A PARTE, LE PARTI SPECIALI
RELATIVE ALLE TIPOLOGIE DI REATO CONSIDERATE DI PERTINENZA
DI BIO ON, A SEGUITO DELL'ANALISI PRELIMINARE EFFETTUATA,
NELLE PARTI SPECIALI SONO DESCRITTI I TIPI DI CONTROLLO
PREVENTIVI DA ADOTTARE, CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEL
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO IN BIO ON**

ELENCO DELLE PARTI SPECIALI:

"A": REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

"B": CORRUZIONE, CONCUSSIONE, ecc.

"C": DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

"D": REATI SOCIETARI

"E": ABUSI DI MERCATO

"F": SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

"G": RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

"H": VIOLAZIONE DIRITTI D'AUTORE

"I": REATI AMBIENTALI

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

I punti chiave del Decreto riguardano:

- a) L'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere:
 - 1. persone fisiche che rivestono posizione di vertice ("*apicali*") (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo). In Bio-on sono considerati apicali: il presidente, i consiglieri delegati con incarichi operativi, quali ad esempio: responsabile delle risorse umane (Hr); responsabile commerciale o vendite; oltre al General manager e al Responsabile amministrazione e finanza (Cfo);
 - 2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.
- b) La definizione dei reati la cui commissione determina l'applicazione del Decreto quali:

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art.25 del Decreto),
- ii) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)
- iii) reati societari (art. 25-terdel Decreto),
- iv) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto),
- v) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto),
- vi) reati transnazionali introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146 "Legge di ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle nazioni unite contro il crimine organizzato transnazionale",
- vii) reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse (Art. 25 sexies del Decreto) e, all'interno del TUF, Art. 187-quinquies "Responsabilità dell'ente",
- viii) reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art.25 septies del Decreto),
- ix) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto),
- x) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto),
- xi) delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter del Decreto)
- xii) delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis1 del Decreto)
- xiii) reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile (Art. 25 quater 1 del Decreto),
- xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies del Decreto)
- xv) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies del Decreto)
- xvi) reati ambientali (Art. 25-undecies del Decreto),

xvii) reato d'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (Art. 25-duodecies del Decreto)

Si rinvia all'Allegato II per l'elenco completo delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto.

1.2.SANZIONI.

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti:

- in posizione apicale, ovvero
- sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 516,44 ed un massimo di Euro 3.098,74 (così come modificate dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. 24 a 25-quinquies), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verificaione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.5. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il Modello);
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un *Organi-*

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

smo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* di volta in volta emanate da Confindustria a partire dal 7 marzo 2002 ed integrate in data 3 ottobre 2002 con l' "Appendice integrativa in tema di reati societari", nonché con le ulteriori integrazioni avvenute il 31 marzo 2008 e 21 luglio 2014 (data di approvazione del Ministero della Giustizia) (di seguito "Linee Guida").

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati. In Bio-on, le attività sono state inizialmente individuate da una specifica analisi iniziale e da successive valutazioni dei rischi. L'aggiornamento del quadro delle attività in relazione alle possibilità che siano commessi reati viene aggiornata sulla base dei risultati di verifiche interne, i cui risultati sono elaborati secondo criteri preventivamente stabiliti;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

L'elenco delle procedure predisposte dall'azienda a tal scopo sono riportate in documento, "elenco documentazione", aggiornato continuamente

In Bio-on, inoltre, i protocolli contenenti le modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie sono riportati in specifiche procedure: "gestione amministrativa", "controllo di gestione e reporting" (Area gestione economico e finanziaria); e dalle attività collegate alla gestione risorse finanziarie riportate nelle procedure, contenute nell'"elenco" citato al punto 2, in cui sono evidenziati i riferimenti alle modalità di gestione delle risorse finanziarie

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
 - o autonomia ed indipendenza,
 - o professionalità,
 - o continuità di azione.
- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo infatti essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI BIO-ON

3.1. MISSION AZIENDALE E MODELLO DI GOVERNANCE

BIO-ON s.p.a. è una cosiddetta Intellectual Property Company (IP Company), che effettua ricerca applicata e sviluppo di moderne tecnologie di bio-fermentazione, senza uso di solventi o prodotti organici, nel campo dei materiali ecosostenibili e biodegradabili al 100% in maniera completamente naturale.

In particolare, la Società opera nel settore della bio plastica, ed è impegnata nello sviluppo di applicazioni industriali attraverso la creazione e caratterizzazioni dei prodotti, componenti e manufatti plastici, applicabili in diversi segmenti di utilizzo, con focus su produzioni ad alta tecnologia e valore, quali automotive, medical ed elettronica.

Bio-On ha sviluppato un processo esclusivo per la produzione di PHAs da fonti di scarto delle lavorazioni agricole (tra cui melassi di canna da

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

zucchero e barbabietola) e agroindustriali (tra cui il glicerolo prodotto da impianti di biodiesel), bio plastica rientrante nella famiglia dei polimeri ed in grado di sostituire le plastiche tradizionali (PE, PP, PC, etc.) per prestazioni e caratteristiche termo-meccaniche, equivalenti agli omologhi polimeri ottenuti per via fossile (da petrolio o da gas naturale) ma con la caratteristica della totale biodegradabilità naturale.

La Corporate Governance di BIO-ON è basata sul modello tradizionale di seguito illustrato:

- *Assemblea dei Soci*, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;
 - *Consiglio di Amministrazione*, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – all'Assemblea;
 - *Società di Revisione*, l'attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una Società di Revisione iscritta nell'albo speciale, all'uopo incaricata dall'Assemblea dei Soci.
-
- *Comitato Pianificazione Strategica e Controllo (CPSC)*

E' una figura organizzativa a carattere consultivo :

- Prepara decisioni per il vertice con pareri, proposte, analisi
 - Facilita l'accordo su decisioni interfunzionali
 - Consolida il processo di formazione di team e di struttura integrata ed è un momento di informazione e comunicazione direzionale
 - Non surroga, né altera, finalità ed obiettivi dei ruoli direzionali e dirigenziali.
-
- *Internal audit*

Ruolo indipendente, assegnato a responsabili che non hanno incarichi e responsabilità operative, che riporta al Presidente e al consiglio di Amministrazione. Ha autonomia nel pianificare attività di verifica con l'obiettivo di valutare l'efficacia dei sistemi di controllo e del modello organizzativo "231", la reale attuazione del sistema di gestione stabilito e l'efficacia delle attività di valutazione e gestione dei rischi di non conformità normativa e dei rischi reato. Inoltre ha il compito di suppor-

tare la Bio-on nell'individuazione e attuazione delle azioni correttive, preventive e di miglioramento.

3.2. ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa della Società, è ispirata al principio della separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le strutture operative e quelle di controllo. La Società con proprie comunicazioni interne definisce le strutture organizzative e le correlate linee di riporto.

3.3. MOTIVAZIONI DI BIO-ON NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

BIO-ON, al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un "Modello" in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti Destinatari (come di seguito individuati) affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, si considerano "Destinatari" del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- l'Amministratore Delegato, i dipendenti (in forza nella società nei diversi inquadramenti contrattuali) e tutti i collaboratori ad essi assimilabili (es. il commercialista, i lavoratori interinali, a progetto, stage, ecc.), nel dare concretezza alle attività di direzione della Società e nella gestione delle attività interne ed esterne;
- tutte le controparti contrattuali di Bio-on, indifferentemente persone fisiche o giuridiche, quali, ad esempio, fornitori, clienti, istituzioni

finanziarie, Partner con cui Bio-on concluda un'Associazione Temporanea d'Impresa/Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, e, più in generale, tutti i soggetti verso o da parte dei quali la Società eroghi o riceva una qualunque prestazione contrattualmente regolata, ove ricompresa, anche solo potenzialmente, nell'ambito delle attività a rischio (di seguito intesi terzi).

3.4.FINALITÀ DEL MODELLO.

Il Modello predisposto da Bio-on si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - o un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili";
 - o un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - o un sistema normativo aziendale (procedure, manuali, istruzioni, ecc.) volto a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- determinano una struttura organizzativa coerente con i processi e le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed applicando una giusta segregazione delle funzioni attraverso un sistema di deleghe e procure verso l'esterno;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Bio-on nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Bio-on che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Bio-on non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Bio-on intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.5. IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO.

Bio-on, in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha originariamente avviato un processo interno di Risk Assessment finalizzato a garantire il costante aggiornamento del presente Modello.

1. *Mappatura delle attività a rischio ed individuazione dei rischi potenziali.* Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare le aree di attività della Società e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui potessero - in astratto - essere realizzati i reati previsti dal Decreto. L'identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso esame della documentazione aziendale (struttura organizzativa, procedure, procure, ecc.) ed approfondimenti con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale. Per i reati potenzialmente realizzabili sono stati individuate le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività aziendali, con l'indicazione di quelle a rischio.

L'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è stata effettuata anche tenendo conto della valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal D.lgs. 81/08, Capitolo III Sezione II.

2. *“As-is analysis”*. Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato. In tale fase, attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione da esse fornita, si è provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o “tracciabilità” delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.).
3. *“Gap analysis”*. Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la Società ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli e le relative iniziative da intraprendere.

I risultati ottenuti sono stati formalizzati in un “Memorandum” corredato da schede di analisi del sistema di controllo interno.
4. *Predisposizione del Modello*. In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, la Società ha provveduto alla predisposizione del Modello, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo.

La predisposizione del presente Modello, e' stata preceduta da una serie di verifiche dirette alla revisione del risk assessment originariamente effettuato al momento della quotazione in Borsa della Società (vedi documento di ammissione), orientate rispetto ai rischi-reati previsti dal Dlgs 231

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

In ragione dell'attività di Bio-on, si è deciso di incentrare maggiormente l'attenzione sull'individuazione delle aree sensibili alla commissione dei reati previsti dai seguenti articoli del Decreto:

- Art. 24 (reati contro il patrimonio dello Stato o di Enti pubblici);
- Art. 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione);
- Art. 25 bis 1 (Delitti contro l'industria e il commercio)
- Art. 25 *ter* (reati in materia societaria);
- Art. 25 *sexies* (reati di market abuse);
- Art. 25 *septies* (reati in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro).
- Art. 25 *novies* (reati in materia di violazione di diritti d'autore)
- Art. 25 *undecies* (reati ambientali)

Inoltre, non si può escludere in via astratta l'eventuale possibilità di commissione dei seguenti reati nell'interesse o a vantaggio della Società:

- Art. 24-bis (reati di criminalità informatica);
- Art. 25-quater (reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico);
- Art. 25-quinquies (reati contro la libertà individuale);
- Art. 25-octies (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- Legge 146/2006 (reati transnazionali in materia di associazioni criminali, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia).

Con riferimento ai reati sopra richiamati si è considerato che i presidi individuati nel Codice Etico e nel presente Modello appaiono pienamente idonei alla prevenzione delle condotte illecite ipotizzate. Nondimeno, si è ritenuto utile specificare alcune regole comportamentali nella presente Parte Generale, al fine di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo già in essere, (vedi successivo paragrafo 7).

3.6. STRUTTURA DEL DOCUMENTO.

Il presente documento, è costituito da una "Parte Generale", e da singole "Parti Speciali".

Nella "Parte Generale", dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del "Modello" con particolare riferimento:

- alla sua elaborazione ed emissione;
- alle caratteristiche, alle funzioni e ai poteri dell'OdV;
- alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

- al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso;
- alle attività di monitoraggio e alla verifica circa l'effettiva applicazione del Modello;
- ai principi generali di riferimento per i reati ritenuti rilevanti ma non trattati nelle Parti Speciali.

La Parte Speciale "A"

La Parte Speciale "B"

La Parte Speciale "C"

La Parte Speciale "D"

La Parte Speciale "E"

La Parte Speciale "F"

La Parte Speciale "G"

La Parte Speciale "H"

La Parte Speciale "I"

Allegati Parte Generale:

- Elenco Articolazione dei Poteri e Sistema di Deleghe
- Elenco Reati previsti dal D. Lgs. 231/01 in relazione al livello di rischio
- Elenco procedure, istruzioni, modelli
- Riepilogo controlli
- Elenco rischi per processo

3.7. PRINCIPI DEL MODELLO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE

Qui di seguito vengono descritti i principi su cui si fondano alcuni protocolli del Modello di Bio-on aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto. Si rinvia - fatto comunque salvo quanto prescritto nel presente paragrafo – alle specifiche trattazioni per quanto concerne i protocolli aventi caratteristiche peculiari per ciascuna tipologia di reati (es. procedure o altri protocolli specifici) ai successivi capitoli del Modello specificatamente dedicati per quanto concerne il Codice Etico, l'OdV, il sistema disciplinare ed il sistema di comunicazione e di formazione del personale.

- a) **Sistema Organizzativo.** Il Sistema Organizzativo della Società (strutture/posizioni organizzative, missioni ed aree di responsabilità) viene definito e comunicato dall'Amministratore Delegato. Ruoli e responsabilità sono rappresentati in un organigramma, mentre nel funzionigramma sono riportate le assegnazioni delle attività richieste per la gestione e realizzazione dei processi aziendali ai diversi ruoli. Organigramma, funzionigramma e descrizione delle attività che definiscono poi le mansioni sono riportate in tre specifiche procedure (vedi elenco procedure). Queste rappresentazioni permettono una conoscenza interna trasparente su "chi fa che cosa". Il contenuto delle mansioni riportato nelle schede denominate "Job description" è coerente con quanto riportato nel funzionigramma.
- b) **Sistema dei Poteri e Deleghe.** Il Sistema Autorizzativo della Società è impostato nel rispetto dei seguenti requisiti:
1. le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità;
 2. ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 3. i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli obiettivi aziendali;
 4. tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Bio-on nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura a rappresentare la Società.
 5. L'elenco delle deleghe è riportato anche in allegato al presente manuale

- c) **Procedure aziendali.** Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:
1. separazione, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
 2. traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (c.d. "tracciabilità");
 3. adeguato livello di formalizzazione
 4. Sono composte dalle procedure, istruzioni e moduli che hanno a che fare con:
 - i) le regole sulla comunicazione che impattano sulle condizioni e relazioni con investitori, mercato finanziario e istituzioni di controllo
 - ii) l'organizzazione e i processi (punto a)
 - iii) la gestione e realizzazione dei processi produttivi
 - iv) la gestione e realizzazione dei processi di supporto
- d) **Controllo di gestione.** Il sistema di controllo di gestione adottato da Bio-on assicura il processo di elaborazione del Budget annuale e di consuntivazione periodica infrannuale per il monitoraggio dell'andamento della gestione. In tale modo è possibile fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso il sistema di flussi informativi e di reporting anche sui valori di indicatori predefiniti. Le regole per il funzionamento del sistema di controllo di gestione sono riportate in una procedura
- e) **Flussi finanziari.** La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi e regole improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti possibilmente distinti.
- f) **Gestione della documentazione.** La gestione della documentazione aziendale avviene in base ad una specifica procedura
- g) **Sistema di valutazione delle competenze,** attraverso una analisi del gap tra competenze e requisiti richiesti per svolgere le mansioni e assumere le responsabilità assegnate, e una valutazione aggiornata delle competenze alimentata anche dai risultati che il soggetto ottiene nel raggiungimento degli obiettivi assegnati e dai risultati della formazione

effettuata. Criteri e modalità di funzionamento del sistema sono riportate in apposita procedura.

- h) **Sistema di aggiornamento periodico della valutazione dei rischi** (come riportato nel paragrafo precedente che spiega la genesi del modello), così da aggiornare il modello, il sistema di controllo interno e di gestione dei processi, sulla base di segnalazioni, di dati e informazioni rilevate nel corso delle attività e a seguito di specifiche verifiche e di revisione dei sistemi per modifiche delle situazioni interne ed esterne alla Bio on. Le regole sono richiamate in apposita procedura
- i) **Sistema dei controlli interni**, riepilogato in uno schema unitario e coordinato che permette di rivedere eventuali elementi di controllo mancanti o sovrapposti (vedi elenco allegato)
- j) **Formazione continua** (vedi punto 5) basata su fabbisogni di competenze rilevate sia in fase di assunzioni, di nuove assegnazioni che nel corso della valutazione della performance del personale, assicura la:
 - i. conoscenza dei principi, criteri, valori, comportamenti che possono
 - ii. dare origini a reati, sanzionabili secondo il Dlgs 231,
 - iii. capacità di utilizzo degli strumenti di prevenzione e controllo adottati dal modello e dalle procedure aziendali collegate;
 - iv. capacità di svolgere le attività previste dal sistema;
 - v. consapevolezza dell'importanza di rispettare principi e regole stabilite
- k) **Internal Audit**: un sistema di verifiche interne, documentate, pianificate, oggettive che permetta di valutare l'effettiva applicazione del modello, delle procedure, dei controlli e della loro efficacia per raggiungere gli obiettivi, gestire i rischi e conformarsi a principi etici aziendali. Attività condotta da personale indipendente dalla operatività aziendale
- l) **Codice etico**, contenente principi che orientino e siano da guida per i comportamenti aziendali (riportato di seguito), in particolare nella fase di pianificazione strategica, come riportato in procedura
- m) **Sistema sanzionatorio** che incentivi l'adozione del modello, delle procedure, delle regole, stabilendo sanzioni per le relative inadempienze, in coerenza con i contratti aziendali (vedo paragrafo successivo)
- n) **Comunicazione e regole per selezionare e incentivare soggetti esterni** (vedi punto 5) che collaborano con l'azienda a rispettare il codice etico e le regole della Bio on che vengono riportate, secondo opportune

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

modalità nei contratti e richiamate dalle procedure aziendali: commerciale e approvvigionamento

- o) **Odv.** Organismo di vigilanza indipendente, istituito secondo requisiti e regole di seguito riportate.

Modifiche ed integrazioni del Modello.

L'adozione del Modello, così come le successive modifiche e integrazioni, in quanto "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Bio-on, fatto salvo:

- le modifiche/integrazioni non sostanziali, anche in conseguenza di già avvenute delibere del Consiglio di Amministrazione, che sono demandate al Presidente di Bio-on ad eccezione di quelle del Codice Etico che rimangono di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- quanto previsto nelle singole parti speciali del presente Modello.

IL SISTEMA DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di Risk Assessment, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- a) Sistema organizzativo. La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:
- formalizzazione del sistema;
 - chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
 - esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
 - corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità assegnate.
- b) Procedure. In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica della esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali.
- c) Sistema autorizzativo. L'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organizzazione aziendale.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

- d) Sistema di controllo di gestione. In tale ambito si è analizzato il sistema di controllo di gestione vigente in Bio-on, i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.
- e) Monitoraggio dei processi e Gestione della documentazione. L'analisi ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità, nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.
- f) Principi etici formalizzati nel Codice Etico.
- g) Sistema disciplinare. Le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare attualmente vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori e collaboratori esterni.
- h) Comunicazione al personale e sua formazione. Le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale. Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è stato implementato uno specifico piano volto alla comunicazione del Modello e del Codice Etico, nonché alla conseguente e mirata formazione del personale.

Il Modello, nella sua versione iniziale è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della BIO ON.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'OdV – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto - debbono essere:

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di amministrazione.

b) Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione

L'OdV deve:

- o lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine,
- o curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento,
- o non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

4.2. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Bio-on.

L'Organismo è costituito in forma monosoggettiva e si compone da un professionista esterno con caratteristiche di comprovata competenza ed esperienza nelle diverse tematiche relative all'applicazione del Decreto, che ha conoscenza dei processi aziendali avendo assunto l'incarico di internal auditor.

A garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, esso riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione di Bio-on.

L'Organismo, nell'espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia ed ha a disposizione mezzi finanziari adeguati ad assicurargli la piena ed autonoma operatività. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di Bio-on provvede annualmente, in sede di formazione del budget aziendale, a dotare l'Organismo, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso, di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni; spese di cui l'Organismo fornirà apposita rendicontazione.

4.3. REQUISITI SOGGETTIVI E CAUSE DI INELEGGIBILITA'

I requisiti che deve possedere il membro dell'Organismo sono:

- a) non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori di Bio-on;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

- b) non intrattenere, direttamente o indirettamente relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con Bio-on, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- c) non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in Bio-on, tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;
- d) non essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- e) non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- f) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- g) non essere sottoposto a procedimento penali, condannato o soggetto a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro: il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, l'ordine pubblico; reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- h) assenza di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 lett. c e 2409 septiesdecies C.C.;
- i) non essere in situazioni in cui gli interessi di Bio-on contrastino con gli interessi personali e/o familiari.

4.4. DURATA IN CARICA, REVOCA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO

L'Organismo resta in carica per tre anni, è rinnovabile e rimane, in ogni caso, in carica fino alla nomina del suo successore.

Qualora il soggetto nominato quale OdV dalla Società ricopra contemporaneamente la carica di organo sociale della Società medesima, il venir meno di quest'ultima carica in qualsiasi momento del mandato comporterà altresì la cessazione della qualifica di OdV.

La cessazione dalla carica di OdV potrà essere, altresì, determinata da rinuncia, decadenza o revoca.

La rinuncia può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione di Bio-on per iscritto. Il Consiglio di Amministrazione assumerà le opportune deliberazioni in merito.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

Ove vengano meno i requisiti di cui al precedente paragrafo 4.3 il Consiglio di Amministrazione di Bio-on, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione di Bio-on deve dichiarare l'avvenuta decadenza dell'Organismo ed assumere le opportune deliberazioni.

La revoca del mandato conferito all'Organismo può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società, soltanto per giusta causa. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 o reati della stessa natura;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- interruzione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società nel caso in cui il soggetto nominato OdV sia dipendente o collaboratore della Società medesima;
- impossibilità sopravvenuta.

In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal D.lgs. 231/01, il Consiglio di Amministrazione della Società, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dell'Organismo, ove ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione di Bio-on deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

4.5 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

La mission dell'OdV di Bio-on consiste in generale nel:

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

1. vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. individuare e proporre all'Amministratore Delegato aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali, affinché questi li sottopongano all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dall'art. 6 del D.lgs. 231/01, all'Organismo sono attribuiti i seguenti compiti:

- effettuare costantemente, tramite apposita programmazione degli interventi, una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzia la necessità;
- verificare, tramite apposita programmazione degli interventi, l'effettività e l'efficacia del Modello ex D.lgs. 231/01 in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello ex D.lgs. 231/01, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
- proporre, sulla base dei risultati ottenuti, alle strutture aziendali competenti, l'opportunità di elaborare, d'integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentano adeguatamente lo svolgimento delle attività aziendali, al fine di implementare un idoneo Modello ex D.lgs. 231/01;
- definire e curare, in attuazione del Modello ex D.lgs. 231/01, il flusso informativo che consenta all'Organismo di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello ex D.lgs. 231/01;
- attuare, in conformità al Modello ex D.lgs. 231/01, un adeguato flusso informativo nei confronti degli Organi Sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'effettività ed all'osservanza del Modello ex D.lgs. 231/01;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

- promuovere un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello ex D.lgs. 231/01.

Al fine di un più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite, l'OdV può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, delle varie strutture organizzative di Bio-on – ivi compreso il commercialista o i legali esterni che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività indicate. Anche per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (come specificato nella successiva Parte Speciale "C", RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore.

4.6 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello ex D.lgs. 231/01 e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse. In particolare, l'OdV annualmente informa il Consiglio di Amministrazione sul piano delle attività da svolgere e relaziona su almeno le seguenti tematiche:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;
- lo stato di attuazione del Piano dell'anno.

L'OdV dovrà segnalare senza indugio all'Amministratore Delegato in merito a:

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

- violazioni del Modello o delle procedure da parte dei Destinatari accertate a seguito di segnalazioni o indagini dirette che siano ritenute fondate e significative;
- rilevate carenze organizzative o procedurali, idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte dei Destinatari (in particolare, rifiuto di fornire all'OdV documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'Amministratore Delegato.

L'OdV inoltre, dovrà riferire senza indugio:

- al Consiglio di Amministrazione, violazioni accertate del Modello poste in essere dall'Amministratore Delegato, da altri Consiglieri della Società o dalla Società di Revisione;

L'OdV di Bio-on potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

4.7 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.7.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.

L'art.6, comma 2, lett d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e segnatamente:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- la realizzazione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali modifiche dell'organizzazione aziendale;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

L'Organismo potrà, inoltre, chiedere al commercialista, alla società di revisione o direttamente al Collegio Sindacale informazioni in merito alle notizie rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello acquisite nel corso della loro attività.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione,

discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- la corrispondenza in ordine alle segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, può essere indirizzata alla sede aziendale con destinatario "Organismo di Vigilanza";
- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dell'OdV.

Il commercialista, i consulenti, i collaboratori ed i terzi, per quanto riguarda l'attività svolta con Bio-on, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV della Società.

4.7.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili delle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l'articolazione dei Poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- eventuali comunicazioni interne relative alle modifiche dell'organizzazione aziendale;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

- l'apertura di nuove sedi, branch o rappresentanze in Italia e all'estero;
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro come meglio definito nella seguente Parte Speciale "C";
- la giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili;
- eventuali trasferimenti finanziari tra la Società ed altre società del Gruppo che non trovino giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
- eventuali erogazioni concesse, a qualunque titolo, a favore di Enti pubblici o soggetti che svolgano pubbliche funzioni;
- partite pendenti, anche nel contesto dei rapporti con la controllante, di valore superiore ad Euro 50.000,00 che non risultino riconciliate entro 90 giorni, con espressa indicazione delle relative motivazioni;
- eventuali transazioni effettuate off-shore;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Società;
- i certificati rilasciati dall'anagrafe delle sanzioni amministrative dai quali si evinca che i Consulenti – persone fisiche o giuridiche – siano stati assoggettati a sanzioni per i Reati di cui al Decreto stesso.

4.5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' compito dell'OdV verificare periodicamente, con il supporto delle strutture aziendali interessate:

- il rispetto dei protocolli sopra indicati ed in generale delle procedure aziendali a presidio delle aree di attività a rischio;
- il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;

- l'adozione di opportune clausole standard finalizzate all'osservanza dei contenuti del Modello e del Codice Etico da parte dei fornitori, dei consulenti e dei collaboratori a vario titolo;
- la verifica dell'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora siano state accertate violazioni delle prescrizioni.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE.

5.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE.

Bio-on promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

In forza di quanto premesso, con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello sono previsti interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale alla sua effettiva attuazione.

In ragione di quanto espresso, il livello di formazione e di informazione del personale della Società avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione verso quei dipendenti che operano nelle aree a potenziale rischio.

Inoltre, come meglio indicato nella "Parte Speciale C", Bio-on promuove un sistema di formazione ed informazione del personale dipendente della società, specificatamente dedicato alla prevenzione e protezione in merito ai rischi ed alle modalità sicure di svolgimento della mansione assegnata.

Infine, eventuali sessioni formative di aggiornamento saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività della Società.

5.2. INFORMATIVA A TERZI.

Bio-on promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i terzi comunque interessati quali ad esempio il commercialista, i fornitori, i clienti, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i revisori esterni, ecc.

A questi verranno pertanto rese disponibili apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che Bio-on ha adottato sulla base

del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società, di cui verrà chiesta espressa accettazione.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1. PRINCIPI GENERALI.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Bio-on in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretino un reato, ovvero non determini responsabilità diretta dell'Ente.

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello da parte dei Destinatari rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dalla Società.

In aggiunta a quanto sopra, nel caso di dipendenti raggiunti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ivi inclusi quelli recanti contestazioni per supposte violazioni di reati che rientrino tra quelli previsti dal Decreto, la Società si riserva la facoltà di intraprendere ogni ulteriore azione a propria tutela.

6.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.

6.2.1. Quadri, Impiegati, Operai.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Con riferimento alle condotte sanzionabili e alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale (c.d. Codice Disciplinare), secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e dal Contratto Collettivo di pertinenza e vigente e nel rispetto delle procedure da essi definite, nonché nel rispetto di eventuali altre normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, viene generalmente osservato il principio di gradualità nella irrogazione dei provvedimenti disciplinari, nel senso che tutte le mancanze dei lavoratori, quindi anche le violazioni del Modello, in sede di prima violazione vanno punite – di norma – con le sanzioni meno gravi, salvo poi applicare le sanzioni più gravi per i casi di recidiva.

Fanno eccezione al principio sopra richiamato i casi di violazioni e mancanze le quali, analizzate caso per caso, siano connotate da particolare gravità, le quali possono essere punite direttamente con le sanzioni più gravi.

In applicazione dei principi sopra esposti, secondo quanto disciplinato dalle fonti sopra richiamate, si prevede che:

- 1) Incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE, AMMONIZIONE SCRITTA, MULTA, SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE il lavoratore che:

violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottò, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1 Sez. Quarta - Titolo VII del vigente Contratto Nazionale, nonché una mancanza che porta pregiudizio alla disciplina, alla morale e alla sicurezza dell'azienda ai sensi dell'art. 9

Comma 1 lett. l) Sez. Quarta - Titolo VII del Contratto nazionale citato.

- 2) Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e compia quindi una infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di minor rilievo delle condotte contemplate dal punto 3) che segue, sia comunque di maggior rilievo rispetto a quelle contemplate dal punto 1) che precede e sia pertanto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore, ai sensi dell'art. 10 lett. A) Sez. Quarta - Titolo VII del vigente CCNL Metalmeccanici.

Inoltre, incorre nel suddetto provvedimento ai sensi del citato art. 10 lett. A) comma 2, lett. h), il lavoratore che tenga un comportamento recidivante in qualunque delle violazioni al presente modello di cui al punto 1) che precede, secondo le previsioni contenute nella medesima lett. h).

- 3) Incorre, infine, nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale, o da costituire delitto a termine di legge, di cui all' art. 10 lett. B Sez. Quarta - Titolo VII del vigente CCNL Metalmeccanici.

6.2.2. Dirigenti.

Con la premessa che, alla data di redazione del presente Modello la società non ha alle sue dipendenze personale inquadrato con tale qualifica contrattuale, in caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali ed in particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce con-

dizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;

- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di Bio-on l'OdV ne informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione il quale – procederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.) e, se del caso, provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare in merito all'eventuale revoca del mandato.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà a convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare in merito.

6.4. MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI

Ogni comportamento posto in essere dai terzi in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. La Società cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che potranno prevedere anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

La mancata accettazione di tali clausole da parte del terzo potrà comportare l'impossibilità di procedere con la stipula del relativo accordo.

7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I REATI NON TRATTATI NELLE PARTI SPECIALI

Come anticipato al paragrafo 3.5 vengono qui trattate le fattispecie di reato ritenute come potenzialmente a rischio e non esaminate nelle successive Parti Speciali quali in particolare:

- reati di criminalità informatica;
- Reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico;
- reati contro la libertà individuale;
- reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia.

Al riguardo, il presente Modello prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate (anche solo nella forma del tentativo);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Pertanto, è fatto obbligo ai Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure aziendali;
- evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti - tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra illustrate;
- effettuare le attività sociali nel rispetto assoluto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Bio-on, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte degli Organi di Controllo;
- applicare costantemente le regole del presente Modello, del Codice Etico e delle norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- curare che nessun rapporto contrattuale venga instaurato con persone o enti che non abbiano intenzione di rispettare i principi etici della Società;
- accertarsi dell'identità delle controparti commerciali, siano esse persone fisiche che persone giuridiche e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono.

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività connesse con i rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali criticità e rilievi emersi.

7.1. Reati di criminalità informatica

In aggiunta ai principi richiamati sopra, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di criminalità informatica, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento per prevenire la commissione delle condotte illecite ed in particolare sono tenuti a seguire le regole e le policy in materia di sicurezza informatica emesse per la gestione della sicurezza delle informazioni.

In particolare, è espressamente fatto divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - o acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - o alterare, danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - o utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- installare o utilizzare su PC/Server aziendali programmi diversi da quelli autorizzati;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

- diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o virus con la finalità di danneggiare enti pubblici o privati;
- intercettare comunicazioni di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- installare dispositivi per intercettazioni telefoniche e radio di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- detenere e diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- effettuare modifiche non autorizzate a programmi al fine di danneggiare enti, pubblici o privati;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server,...);
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

La Società assicura le azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti nell'ambito dei rapporti contrattuali sottoscritti;
- monitorare sulla corretta applicazione di tutte le azioni necessarie al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e nel trattamento dei dati, così come previsti nel D.Lgs.231/01.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello, sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti regole di comportamento:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali definite;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

- le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) non deve essere consentito alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente;
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- le attività di monitoraggio sui log di sistema devono essere effettuate regolarmente;
- l'aggiornamento delle password dei singoli utenti sui diversi applicativi deve essere effettuato secondo le regole aziendali di riferimento e le normative cogenti;
- la sicurezza fisica nella gestione dell'infrastruttura tecnologica deve essere svolta nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di modifica e manutenzione sulla stessa;
- i principi e le regole aziendali devono essere rispettati al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici per evitare la commissione di condotte illecite.

7.2. Reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, reati transnazionali e reati contro la personalità individuale

In aggiunta ai principi generali del presente Modello, già richiamati all'inizio del paragrafo 7, e a quelli specificatamente previsti per il reato di riciclaggio, che si intendono qui espressamente richiamati, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento di seguito indicate al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati transnazionali, con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale e per prevenire la commissione delle condotte rilevanti. Segnatamente:

- dotarsi di strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali o attività di investimento in società operanti in settori che abbiano qualsiasi genere di contatto con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-quater e 25-quinquies;
- adempiere con diligenza gli accertamenti sui clienti/fornitori in relazione alla rilevanza dei rapporti economici in essere, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti, se necessario, da una fonte affidabile ed indipendente;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti.

ALLEGATO I

ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE

NOTA: CON L'APPROVAZIONE DEL MANUALE SI INTENDONO RECEPITI LE DELEGHE E I POTERI GIA' APPROVATI E SI INTENDE APPROVATO LO SCHEMA DI RIEPILOGO RIPORTATO DI SEGUITO CHE VERRA' COMPILATO E ALLINEATO A DELEGHE E POTERI IN ESSERE, SUCCESSIVAMENTE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERA DI ADOZIONE DEL MODELLO

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

SOMMARIO DEI POTERI DI FIRMA: BIO-ON S.p.A. (Decorrenza 01/03/16)

MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
1. La definizione delle linee strategiche ed organizzative aziendali inclusa l'approvazione di piani, programmi e budget.			
2. In via ulteriore rispetto a quanto previsto al precedente punto 1, l'approvazione dei singoli investimenti, sia materiali che immateriali, se non obbligatori e se di importo superiore a Euro 500.000,00			
3. L'assunzione e cessione di partecipazioni e quote in altre società, sia esistenti che di nuova costituzione, anche mediante esercizio o rinuncia a diritti di opzione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint-ventures, ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni stesse.			
4. La cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto, ed ogni altro di disposizione ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda o di rami di essa; l'acquisizione, l'affitto, l'usufrutto di aziende o di rami di azienda di altre società.			
5. Le operazioni sul capitale, costituzione, trasformazione, quotazione in Borsa, fusione, scissione, messa in liquidazione e stipula di patti parasociali relativi a controllate dirette.			
6. La designazione di Amministratori e Sindaci in società direttamente controllate.			
7. Le operazioni finanziarie attive e passive a medio e lungo termine con esclusione delle operazioni a copertura rischi di cambio relative a commesse.			
8. ; La concessione di garanzie, ivi incluse fidejussioni e ipoteche, salvo quanto previsto al punto 24 dei poteri dell'Amministratore Delegato.			
9. L'acquisto, la permuta e la vendita di beni immobili, nonché i contratti relativi a beni immobili se di durata superiore a nove anni .			
10. La presentazione di offerte e la stipula di contratti di fornitura: - il cui importo sia superiore ad almeno uno dei seguenti valori: i) 10% del fatturato annuo della Società; ii) Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00); - che comportino impegni o rischi elevati, ivi comprese le commesse con valore aggiunto (EVA) inferiore al 2% del ricavo totale.;			
11. La stipula di contratti di consulenza a carattere continuativo di durata superiore all'anno o di importo superiore ad Euro 200.000,00.			
12. L'assunzione, la promozione ed il licenziamento dei Dirigenti.			

Poteri: Presidente

POTERI GENERALI DEL PRESIDENTE			
a) Dirigere e gestire l'azienda sociale in conformità agli indirizzi e alle direttive del Consiglio di Amministrazione.			
b) Compiere tutti gli atti che rientrano nell'ordinaria amministrazione della Società.			
c) Dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo tutti gli atti anche di straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio stesso.			

Attività	Limite	Firma congiunta	Firma singola
ATTIVITA' ORDINARIA			
21) Ritirare valori, plichi, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici presso gli uffici postali e telegrafici, e nominare per quanto all'uopo mandatarî speciali.			
22) Compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postali e telegrafici ed in genere presso ogni ufficio pubblico e privato di trasporto, con facoltà di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli.			
23) Rappresentare la Società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti alle operazioni di importazione ed esportazione, temporanea importazione, temporanea esportazione, reimportazione, riesportazione			
26) Rilasciare a dipendenti della Società e anche a terzi, mandati speciali che li abilitino a compiere in nome e per conto della Società determinate operazioni o categorie di operazioni usando per esse la firma sociale.			

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

Attività	Limite	Firma congiunta	Firma singola
RAPPRESENTANZA			
1) Rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, ordinaria o speciale, in qualunque grado e sede e quindi anche in sede di Consiglio di Stato, di Cassazione e di revocazione, con poteri di sottoscrivere istanze e ricorsi per qualsiasi oggetto, proponendo e sostenendo azioni, così amministrative quanto giudiziarie, di cognizione, di esecuzione ed anche procedure di fallimento, di concordato e di moratoria, addivenendo alle formalità relative e quindi anche al rilascio di procure e mandati speciali ad avvocati, procuratori generali e speciali alle liti e di eleggere domicilio, nonché di nominare procuratori speciali per rappresentare la Società in udienza.			
2) Transigere qualsiasi vertenza, accettare o respingere proposte di concordato, definire e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori qualsiasi vertenza sia in base a clausola compromissoria sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e provvedendo a tutte le formalità inerenti e relative ai conseguenti giudizi arbitrali.			
3) Deferire e riferire giuramenti, deferire e rispondere ad interrogatori od interPELLI anche in materia di falso civile, costituirsi parte civile in processi penali, eleggere domicilio.			
11) Rappresentare la Società avanti le organizzazioni di categoria e sindacali e presso qualsiasi istituzione, associazione e consorzio.			
12) Rappresentare la Società nelle assemblee degli enti nei quali essa possiede interessenze, quote, azioni o partecipazioni, con l'esercizio di ogni diritto afferente alle azioni, partecipazioni o quote medesime.			
19) Costituire, iscrivere e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio della Società, acconsentire a cancellazioni e restrizioni di ipoteca a carico di terzi ed a beneficio della Società per estinzione e riduzione delle obbligazioni; rinunciare a ipoteche o a surroghe ipotecarie, anche legali e compiere qualsiasi altra operazione ipotecaria, sempre a carico di terzi ed a beneficio della Società e quindi attiva, manlevando i conservatori competenti dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità.			
27) Compiere ogni atto ed assumere ogni iniziativa, con ogni più ampio potere, per assicurare la piena conformità delle attività alle prescrizioni di legge, regolamento, ordinanze, ordini e disposizioni di ogni autorità internazionale, comunitaria, nazionale, locale ed, in particolare, senza che tale elencazione costituisca limitazione del potere qui attribuito, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, tutela dell'ambiente, urbanistica, edilizia, esercizio delle attività industriali, nonché in materia di rapporti di lavoro, collocamento, adempimenti obbligatori previdenziali ed assicurativi, esportazioni, importazione e transito di materiali, anche di armamento ed alta tecnologia, tecnologie e servizi, nonché in materia di trattamento dei dati personali di cui alla normativa vigente, in quanto rappresentante della Società "Titolare" del trattamento dei dati personali; il tutto con facoltà di delega a terzi per una o più delle materie di cui al presente punto.			

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

<i>Attività</i>	<i>Limite</i>	<i>Firma congiunta</i>	<i>Firma singola</i>
PERSONALE			
10) Assumere, sospendere, licenziare personale non dirigente; variare le condizioni inerenti al rapporto di lavoro del personale dipendente.			
13) Rilasciare estratti di libri paga ed attestazioni riguardanti il personale, sia per gli enti previdenziali, assicurativi o mutualistici, sia per gli altri enti o privati; curare l'osservanza degli adempimenti cui la Società è tenuta quale sostituto d'imposta, con facoltà - tra - l'altro- di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni o qualsivoglia atto o certificato previsti dalla legislazione vigente in materia.			

<i>Attività</i>	<i>Limite</i>	<i>Firma congiunta</i>	<i>Firma singola</i>
OPERAZIONI FINANZIARIE			
5) Assumere fidi bancari e concessioni di credito allo scoperto.			
6) Emettere ed assumere obbligazioni cambiarie di ogni specie.			
7) Compiere qualsiasi operazione finanziaria attiva e passiva a breve termine, compresi sconti cambiari di effetti a firma della stessa Società, operazioni di riporto presso qualsiasi istituto bancario, compreso l'istituto di emissione, assumendo gli impegni ed adempiendo alle formalità necessarie, come da questo richiesto; compiere operazioni di copertura rischi di cambio relativamente a commesse.			
8) Compiere operazioni di sconti cambiari di effetti a firma di terzi, girare e quietanzare assegni bancari, vaglia cambiari, fedeli di credito, cambiali, vaglia postali pagabili presso aziende di credito, uffici postali e telegrafici ed in genere presso qualsiasi persona fisica e giuridica.			
9) Emettere assegni bancari su conti correnti intestati alla Società anche allo scoperto.			
14) Sottoscrivere lettere di accreditamento ed addebitamento in conto corrente.			

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

Attività	Limite	Firma congiunta	Firma singola
20) Provvedere per conto, in nome e nell'interesse della Società alla riscossione, allo svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano per qualsiasi causale o titolo dovuti alla medesima da chicchessia, così dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dai Comuni e Province, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle Tesorerie Provinciali dello Stato, dalle Agenzie delle Entrate, dai Consorzi ed Istituti di Credito sempre compreso anche quello di emissione, e quindi provvedere alla esazione dei mandati che siano già stati emessi o che saranno da emettersi in futuro, senza limitazione di tempo, a favore della Società, per qualsiasi somma di capitale o di interessi che a questa sia dovuta dalle predette amministrazioni, dai suindicati uffici ed istituti, sia in liquidazione dei depositi fatti dalla Società medesima, sia per qualsiasi altra causale o titolo. Rilasciare a nome della Società le corrispondenti dichiarazioni di quietanza e di scarico ed in genere tutte quelle dichiarazioni che potranno essere richieste in occasione dell'espletamento delle singole pratiche, compresa quella di esonero dei suindicati uffici, amministrazioni ed istituti da ogni responsabilità al riguardo.			
24) Accordare fidejussioni e controgaranzie a favore di istituti bancari o assicurativi per operazioni doganali, per la partecipazione a gare, per lavori da eseguirsi, per la buona esecuzione delle forniture da effettuarsi da parte della Società e delle sue controllate o partecipate, in Italia o all'estero			
25) Assumere presso terzi, compresi le amministrazioni statali, le banche e gli istituti di credito, finanziamenti sotto qualsiasi forma, relativi a crediti della Società nascenti da esportazioni di merci e servizi e da esecuzione di lavori all'estero.			

Attività	Limite	Firma congiunta	Firma singola
CONTRATTI			
4) Nominare e revocare rappresentanti, agenti di vendita in genere e concessionari; conferire e revocare mandati ad negotia per la vendita.			
15) Assumere - ad eccezione di quanto di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione - e concedere appalti per l'esecuzione di lavori e somministrazioni di ogni genere, stipulando i relativi contratti concorrendo, se del caso, ad aste pubbliche e private e nominando, se occorre, mandatarî speciali per partecipare alle relative gare, incanti e licitazioni.			
16) Stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società, contratti di acquisto, permuta, vendita di materiali, prodotti, macchinari ed impianti ed in genere qualsiasi altro contratto di beni mobili, anche registrati impegnando la Società per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivarne.			

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

<i>Attività</i>	<i>Limite</i>	<i>Firma congiunta</i>	<i>Firma singola</i>
17) Stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società qualsiasi contratto o convenzione avente per oggetto opere dell'ingegno, marchi, disegni, brevetti, modelli ed altre opere analoghe; contratti relativi a beni immobili per durata non eccedente i nove anni ; contratti di consorzio, di noleggio, di trasporto, di assicurazione, di mediazione, di mandato, di deposito, di cessione crediti.			
18) Stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società contratti di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese.			

ALLEGATO II

REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

PREMESSA

Il D.Lgs. 231 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle Società per la commissione di reati da parte di soggetti funzionalmente legati all'Ente, rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza. Le Società possono essere considerate responsabili ogniqualvolta si realizzi, nel loro interesse o vantaggio, uno dei reati previsti dal Decreto. Ulteriore presupposto per l'applicabilità della normativa è che il reato venga commesso da soggetti qualificati, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa (c.d. soggetti apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

La responsabilità amministrativa della Società inoltre non esclude, ma anzi si somma, a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

Tuttavia la Società potrà essere esonerata dalla responsabilità in questione se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. Organismo di Vigilanza – ODV);
- le persone hanno commesso il reato/illecito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione, determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente medesimo ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter. C.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Truffa (Art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

Concussione (Art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da tre a otto anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c. p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c. p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

2. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni;

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (Art. 458 c.p.)

Ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

3. Reati Societari

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori (Art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Falso in prospetto (Art. 173 bis TUF)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (Art. 2624 c.c.)

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione di utili e riserve (Art. 2627 c.c.)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

4. Reati con finalità di terrorismo

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L. 7/2003 - Art. 3).

1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
 - b) *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.**
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*
4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

Per effetto del comma 4 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) *un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*
- b) *ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

5. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*
2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

6. Reati contro la personalità individuale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

1. *Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.*
2. *Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*
3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.*
4. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c. p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 c. p.)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

7. Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato ("market abuse")

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF)

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a.*

Manipolazione del mercato (Art. 185 TUF)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

8 Reati Transnazionali

Definizione di reato transnazionale (ex L. 146/2006 - Art. 3)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*

ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Responsabilità amministrativa degli enti (ex L. 146/2006 - Art. 10)

- 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*
- 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*

Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (ex DPR 23 gennaio 1973, n. 43 - Art. 291-quater)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (ex DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - Art. 74)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (ex Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Art. 12)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c. p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (Art. 378 del c. p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

9. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare, la norma richiamata espressamente prevede:

- 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.*
- 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

- 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
- 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
- 3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.*

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

1. *Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.*
2. *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.*
3. *Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottanta mila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.*
4. *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*
5. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

10. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

1. *Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*
2. *La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.*
3. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
4. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter e Art. 648-ter-1 c.p.)

1. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

11. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.)

1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
 - a) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - b) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è dal fatto palesemente armato;
 - c) se deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
3. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)

1. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
3. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

12 Reati ambientali introdotti dal Dlgs.121 del 07/07/2011 (art.25 undecies):

Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Inquinamento idrico:

- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Rifiuti

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 9) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Bonifica siti inquinati

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Inquinamento atmosferico

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231

- *Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).*
- *Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)*
- *importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);*
- *falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).*

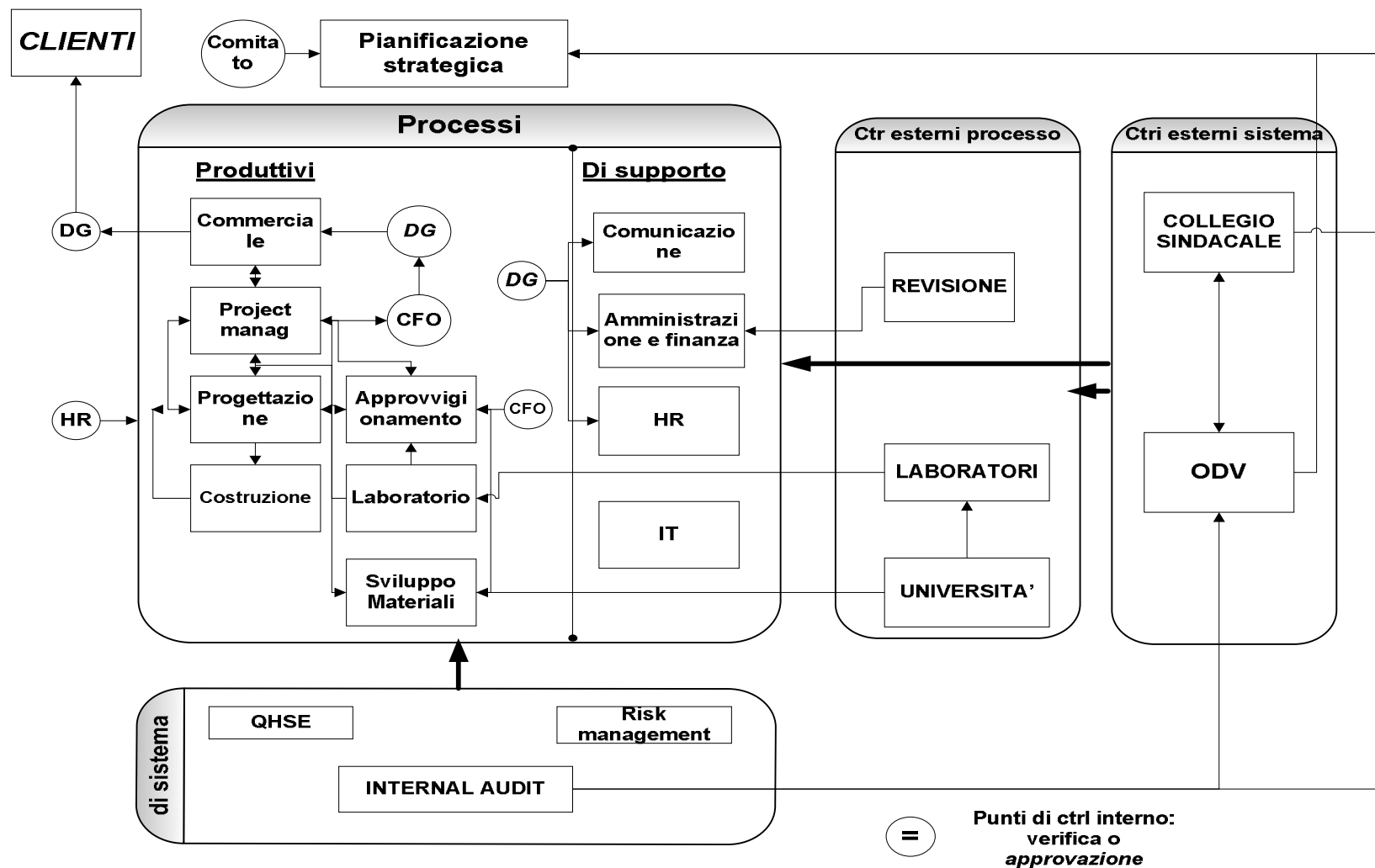
Ozono

- *Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).*

Inquinamento navi

- *sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);*
- *sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).*

Allegato A: Riepilogo controlli



1) Controlli di sistema

A) Organismo di Vigilanza (Dlgs 231)

Supervisione e monitoraggio del funzionamento del modello organizzativo e gestionale, da parte di un Organismo indipendente, in conformità con quanto stabilito dal Dlgs 231.

Riferimenti: Statuto ODV, delibera di istituzione e nomina e verbali delle riunioni di valutazione effettuate dall'Organismo (in Dossier Odv)

B) Collegio Sindacale

Riferimento: Nomina e curriculum dei partecipanti

C) Internal audit

Riferimenti: Mandato di Internal audit; Piano di audit dell'anno in corso, procedura per il funzionamento dell'I.A., registrazione delle evidenze di non conformità e report di audit effettuati.

D) Sistema di valutazione e gestione dei rischi

Elaborazioni predefinite e automatiche delle informazioni che aggiornano tempestivamente il data base dei rischi-reato, il livello di rischio in relazione alle probabilità e alle conseguenze dei fattori di rischio

Riferimenti: procedura "Pianificazione e gestione dei rischi"; Registrazione valori indicatori di rischio.

2) Controlli di processo

A) Procedure scritte

Per la gestione delle attività e dei processi significativi che assicurano una conoscenza comune e chiara delle regole da seguire.

Riferimenti: Allegato A; elenco documentazione di sistema

B) Definizione di responsabilità di verifica e approvazione

Da parte di persone diverse da quelle che sono dirette responsabili della esecuzione delle attività (principio di segregazione)

Riferimenti: evidenziazione con lettere "V" in rosso nell'allegato B, funzionigramma, riportato anche nella procedura "incroci processi e responsabilità". Nella tabella del funzionigramma, la "C" indica la corresponsabilità di quella funzione nella gestione di quel subprocesso. Per evidenziare che la presenza di due responsabili assicura di fatto un controllo, la lettera viene indicata in rosso. Così per la lettera "A" di approvazione. Il colore rosso indica che non si è ritenuto necessario attribuire una specifica responsabilità di verifica, perché, di fatto, è ricompresa, in quel caso, nell'atto di approvazione (lettera "A").

C) Definizione di Kpi di processo

Assegnazione per ogni esercizio di indicatori che misurino il contributo del processo agli obiettivi di performance aziendale, ad ogni responsabile che deve raggiungere un valore-target stabilito e condiviso. Tale sistema di indicatori assicura il controllo della qualità dei processi interni.

Riferimento: procedura gestione del personale.

3) Controlli di Output:

A) Moduli standard

Per la registrazione di dati e informazioni, sia internamente ad un processo che tra processi che limitano il rischio di incomprensioni e dimenticanze nella trasmissione dei dati e delle informazioni che servono a gestire un processo.

Riferimenti: Allegato A “elenco documentazione di sistema”

B) Riconciliazioni

Ripetizione di elaborazioni con dati provenienti da fonti diverse e verifica dei risultati

Riferimento: Istruzione allegata alla procedura di gestione amministrativa e firma del Cfo, come evidenza della verifica effettuata nei documenti di rendicontazione economica e finanziaria.

c) Responsabilità Dirigente amministrativo

Sottoscrizione della dichiarazione da parte del CFO, sull'affidabilità dei dati compresi nei rendiconti economico finanziari

Riferimento: procedura di gestione amministrativa.

*d) **Utilizzo a supporto della progettazione di tecniche** con l'utilizzo quando necessario di metodologie Fmea: Vedi procedura di project management*

4) Controlli su risorse

A) Personale: Gap analysis

Verifica adeguatezza tra mansioni a competenze personale e evidenza di piani di miglioramento

Riferimento: procedura di gestione delle risorse umane, schede di valutazione del personale e piani di formazione e registrazione della formazione e; codice etico e codice sanzionatorio.

B) Impianti e tecnologie: Manutenzione e taratura

Programmazione, effettuazione della manutenzione e delle attività di taratura secondo frequenze stabilite e relative registrazione dei risultati.

Riferimenti: procedura manutenzione e taratura e moduli standard di registrazione dati (elenco documentazione; istruzione P7/12/1 e P7/13/1 e moduli P7/12/1/1 e P7/13/1/1).

Esterni (E)

1) Controlli di output:

A) Laboratorio per caratterizzazione substrato

Riferimento: contratto (elenco contratti fornitori – Amministrazione) e registrazione risultati (dossier laboratorio)

B) Laboratorio qualità e certificazione dei materiali

Riferimento: contratto (elenco contratti fornitori – Amministrazione) e registrazione risultati (dossier Ufficio Sviluppo Materiali)

C) Valutazione su opportunità di sviluppo e qualità dei materiali

Riferimento: contratti di consulenza con Università (elenco contratti - Amministrazione), report e valutazioni (dossier odv)

2) Controlli di processo (gestione amministrativa) e risorse:

A) Revisione contabile da parte di Società di revisione

Riferimenti: vedi contratto con società di revisione, report e verbali relativi.

ALLEGATO B ELENCO PROCEDURE

Proc	Stato	Procedure		Istruzioni		Moduli registrazione	
		Titolo	Cod	Cod	Titolo	Codice	Titolo
S10	A	Informazioni privilegiate	1		no		no
S10	A	Rapporti al Nomad	2				no
S10	A	Internal dealing	3				no
S10	A	Parti correlate	4				no
S7	A	Organizzazione	5		no	1	Organigramma
S7	A	Descrizione processi	6		no	1	Flow chart generale
S7	A	Incrocio processi mansioni	7		no	1	Funzionigramma
S7	B	Statuto ODV	8		no		
P1, P2, P3, S3	B	Commerciale (mercato, consegna clienti) e project management	9		no		Requisiti cliente
							Requisiti/offerta
							Schema offerta
							Template pianificazione commessa - budget
							Programma commessa
P5	B	Acquisti e fornitori	10				Pda
							proposta di acquisto
							Scheda fornitore
							Anagrafica tipo beni e servizi
P6	D	Project management	11				Registro fornitori
P7	B	Gestione Laboratorio	12	1	Manutenzione e taratura	1	Registro risultati manutenzione
P7	E	Gestione Sviluppo materiali	13	1	Manutenzione e taratura	2	Registro risultati taratura
S1, S2, S5	B	Valutazione rischi	14			1	Data base gestione rischi
S4	B	Gestione amministrativa	15	1	Modalità per le riconciliazioni	1	Anagrafica codici costi
	A	Controllo di gestione	16				
S6, S8	D	IT e Gestione istruzioni di lavoro e registrazioni	17				
S1	B	Mandato Internal Audit	18		no	1/data	Piano
						2/data	Report
						3	Check list
S7, S9	B	Personale e competenze	21			1	Time sheet
						2	Job description
						3	Piano formazione
						4	Registro formazione
						5	Fabbisogni formativi
						6	Scheda valutazione

Legenda:

Stato: A = operativa; B = in attesa di approvazione; C = in fase di revisione; D = in fase di preparazione; E = da avviare

ALLEGATO C: ELENCO CONTROLLI PER REATI NEI PROCESSI (segue legenda)

Cod reato significativo	Processi	Tipo di ctrl	Descrizione del controllo
1.1; 1.2; 1.4	S.4; P.7; P.8	G e B	La procedura (nr. 15) regola la programmazione finanziaria e la verifica dei rendiconti. Time sheet (ore impiegate per tipo di lavoro); pda (piano di acquisto sulla base di fabbisogni di un progetto)
		A	Il CFO verifica i rendiconti fatti dal Responsabile del processo che ha beneficiato di contributi
		F	Internal audit verifica il processo di rendicontazione
4.2; 4.3; 4.5; 4.7	P.1; P.5; S.7	G e B	Procedura commerciale (nr. 9); fabbisogni del potenziale cliente registrati; modulo fabbisogni di risorse; modulo piano di gestione del personale; pda e rda (modulo piano e richiesta di acquisto)
		A	Offerta tecnica preparata dal pm e dai responsabili operativi sulla base di fabbisogni registrati. Offerta economica stabilita sulla base di ragionamenti economici, commerciali e strategici, condivisi e registrati. Cfo coinvolto nella offerta delle condizioni di pagamento (procedura commerciale)
		E	Internal audit che verifica l'attuazione della procedura; e i casi quando esista anomalia nel prezzo praticato
		H	Codice etico: formazione e sensibilizzazione al personale sulla necessità assoluta di utilizzare risorse necessarie alla realizzazione delle commesse e non a soddisfare interessi personali di nessuno
		G e B	Selezione del personale da assumere e in collaborazione (nr. 19) e selezione di fornitori di beni e servizi (nr. 10), che rispondono ai fabbisogni di risorse e sono necessarie alla realizzazione della commessa o ad attuare le strategie di investimento stabilite e approvate (procedura personale e procedura acquisti)
5.9; 5.10; 5.11; 5.14; 5.18	P.7; P.8	A	Verifica dei responsabili operativi: laboratorio e sviluppo materiali e approvazione del DG prima della consegna di prodotti di ingegno: analisi di fattibilità, progetti. Nei casi ambigui o in mancanza di una verifica positiva da parte dei resp. operativi, il DG richiede il parere scritto del legale
		E	Internal audit: verifica attuazione e adeguatezza procedura gestione laboratorio; gestione sviluppo materiali e project management
		H	Codice etico: formazione e sensibilizzazione al personale sulla necessità assoluta di utilizzare risorse necessarie alla realizzazione delle commesse e non a soddisfare interessi personali di nessuno
da 6.1 a 6.16 (eccetto 6.10)	S.1; S.4; S.8; S.10	G	Procedura amministrativa e procedure di comunicazioni: nr. 1,2,3,4 e 15
		A	Verifiche del CFO e firma come dirigente responsabile
		F	Revisione esterna e collegio sindacale con sindaci competenti e indipendenti (vedi nominativi)
10.1; 10.2	S.8; S.10	G	Procedura di comunicazione (regola le informazioni trasmesse e i relativi controlli). Procedura gestione del personale (regola le modalità per assicurare l'affidabilità e la riservatezza del personale); Codice etico: importanza del mantenimento della riservatezza in relazione ai possibili impatti e ai rischi-reato
		A	Verifica e approvazione da parte del Presidente delle comunicazioni esterne
		H	Formazione per responsabili e personale addetto su: clausola di riservatezza nei contratti del personale, valutazione di affidabilità del personale e generale sulle prescrizioni del codice etico
		E	Internal audit Verifica attuazione, adeguatezza della procedura sulle comunicazioni e sulla gestione informatica dei dati
		D	Dati e informazioni con limiti di accesso nel sistema informatico
11.1; 11.2; 15.3-15.10	S.5/6	G	DVR Documento valutazione dei rischi; misure di protezione individuale in coerenza con quanto previsto dalla D.lgs.81/2008
		G	Procedura gestione laboratorio e istruzioni collegate; Codice etico: importanza del rispetto di tutte le prescrizioni sulla gestione della sicurezza e degli effetti ambientali
		H	Formazione e sensibilizzazione del personale (in conformità con D.lgs 81/2008)
		E	Internal audit: verifica sulla conformità normativa alle normative sulla sicurezza e sull'ambiente e sulla attuazione e adeguatezza delle procedure sui processi produttivi
13.1; 13.2	P.5; P.7; P.8	G	Procedura acquisti: regola la verifica della conformità dei prodotti acquistati alle norme sul rispetto della proprietà e dei diritti d'autore ; Codice etico: importanza del rispetto delle normative in materia di diritto d'autore
		H	Formazione e sensibilizzazione del personale: generale sul rispetto del codice etico
		E	Internal audit: verifica sulla sensibilità degli operatori e sulla attuazione e adeguatezza della procedura acquisti

LEGENDA ELENCO CONTROLLI PER RISCHI, NEI PROCESSI:

Cod. reato

(vedi anagrafica rischi)

Processi:

(vedi procedura processi – organizzazione o Anagrafica processi)

“Tipo di ctrl”.

A Segregazione. Approvazione o verifica da persona diversa da quella che opera

B Formalizzazione attraverso, ad esempio, la registrazione delle informazioni in un modulo

C Riconciliazione, verificando la congruenza dei dati, risultati di elaborazione provenienti da fonti diverse

D Strumentali

E Verifiche e monitoraggi eseguiti da soggetto interno indipendente

F Verifiche e monitoraggi eseguiti da soggetti esterni

G Procedure, come modalità di esplicitare e chiarire le "regole gestionali" da seguire

H Formazione e sensibilizzazione del personale (compreso il codice etico). Competenze adeguate al ruolo

ALLEGATO D

ELENCO RISCHI-REATO DI PERTINENZA (vedi relazione “231”)

Digs 231		Norme collegate			Import.
Titolo del tipo di reato	Art.	Ritenimento	Articolo	Titolo	
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	24	Codice penale	art. 316 bis	Malversazione a danno dello Stato	M
	24	Codice penale	art. 316 ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	M
	24	Codice penale	art. 640	Truffa aggravata a danno dello Stato	B
	24	Codice penale	art. 640 bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	B
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	24 bis	Codice penale	491 bis	Falsità riguardanti un documento informatico	M
	24 bis	Codice penale	615 ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	M
	24 bis	Codice penale	615 quater	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	M
	24 bis	Codice penale	615 quinquies	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	B
	24 bis	Codice penale	art. 617 quater	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	B
	24 bis	Codice penale	617 quinquies	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	M
	24 bis	Codice penale	635 bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	M
	24 bis	Codice penale	635 ter	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	B
	24 bis	Codice penale	635 quater	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	B
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	25	Codice penale	art. 317	Concussione	M
	25	Codice penale	art. 318	Corruzione per l'esercizio della funzione	M
	25	Codice penale	art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	M
	25	Codice penale	art. 319 ter	Corruzione in atti giudiziari	M
	25	Codice penale	art. 319 quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità	A
	25	Codice penale	art. 321	Pene per il committente	M
	25	Codice penale	art. 322	Istigazione alla corruzione	M
Delitti contro l'industria e il commercio	25 bis1	Codice penale	art. 473	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	A
	25 bis1	Codice penale	art. 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	M
	25 bis1	Codice penale	art. 513	Turbata libertà dell'industria o del commercio	A
	25 bis1	Codice penale	art. 513 bis	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	B
	25 bis1	Codice penale	art. 514	Frodi contro le industrie nazionali	M
	25 bis1	Codice penale	art. 515	Frode nell'esercizio del commercio	B
	25 bis1	Codice penale	art. 517 ter	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	A

D.lgs 231		Norme collegate			Import.
Titolo del tipo di reato	Art.	Riferimento	Articolo	Titolo	
Reati societari	25 ter	Codice civile	art. 2621	False comunicazioni sociali	M
	25 ter	Codice civile	art. 2622	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	A
	25 ter	Codice civile	art. 2625	Impedito controllo	A
	25 ter	Codice civile	art. 2626	Indebita restituzione dei conferimenti	A
	25 ter	Codice civile	art. 2627	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	A
	25 ter	Codice civile	art. 2628	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	M
	25 ter	Codice civile	art. 2629	Operazioni in pregiudizio dei creditori	A
	25 ter	Codice civile	art. 2629-bis	Omissa comunicazione del conflitto di interessi	A
	25 ter	Codice civile	art. 2632	Formazione fittizia del capitale	A
	25 ter	Codice civile	art. 2633	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	B
	25 ter	Codice civile	art. 2635	Corruzione tra privati	A
	25 ter	Codice civile	art. 2636	Illecita influenza sull'assemblea	A
	25 ter	Codice civile	art. 2637	Aggiotaggio	A
	25 ter	Codice civile	art. 2638	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	M
	25 ter	d.lgs. 58/1998	art. 173-bis	Falso in prospetto	A
	25 ter	d.lgs. 39/2010	Art. 27	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	A
Abusi di mercato	25 sex	T.U.F. (D. lgs. 58/1998)	art. 184	Abuso di informazioni privilegiate	A
	25 sex	T.U.F. (D. lgs. 58/1998)	art. 185	Manipolazione di mercato	A
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	25 sept	Codice penale	art. 589	Omicidio colposo	M
	25 sept	Codice penale	art. 590	Lesioni personali colpose	M
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	25 oct	Codice penale	art. 648	Ricettazione	M
	25 oct	Codice penale	art. 648-bis	Riciclaggio	M
	25 oct	Codice penale	art. 648-ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	M
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	25-nov	L. 633/1941	art. 171	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica	M
	25-nov	L. 633/1941	art. 171-bis	Reati in materia di software e banche dati	M
	25 undec	Codice penale	art. 733 bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	B
	25 undec	Codice ambientale	art. 137	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue	M
	25 undec	Codice ambientale	art. 255	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti	A
	25 undec	Codice ambientale	art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	A
	25 undec	Codice ambientale	art. 259	Traffico illecito di rifiuti	B
	25 undec	Codice ambientale	art. 260 bis	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	A
	25 undec	Codice ambientale	art. 279	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera	M
	25 undec	L. 549/1993	art. 3	Reati in materia di ozono e atmosfera	B